



SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA COMUNE DI CROTONE ED ENTE GESTORE “.....” DELLA
 STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE RESIDENZIALE/SEMIRESIDENZIALE,
 AUTORIZZATA AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITATA PROVVISORIAMENTE AI SENSI
 DELL’ART. 30 DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA D.G.R. N° 503/2019, PER L’ACCOGLIENZA
 DI SOGGETTI FRAGILI QUALI ANZIANI, ADULTI, MINORI E DISABILI .

L’anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____ negli uffici del
 Comune di Crotona

TRA

l’Amministrazione Comunale di Crotona (CF. e P.IVA _____) con sede in Piazza della
 Resistenza n. 1 in qualità di Comune Capofila dell’Ambito Territoriale di Crotona (di seguito
 denominato “Comune capofila” o Comune Capo Ambito), comprendente i Comuni di Belvedere
 Spinello, Crotona, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale,
 rappresentata dal Dirigente del Settore Politiche Sociali nonché Responsabile dell’Ufficio di Piano,
 Dott. Francesco Marano (CF. _____), domiciliato per la carica presso la sede
 Comunale, il quale dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell’interesse del Comune che
 rappresenta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

E

L’Ente Gestore _____ con sede legale in
 _____ via _____
 CF _____ P.IVA _____, legalmente rappresentata
 da _____ nato a _____
 il _____ domiciliato presso la sede della struttura socio assistenziale “
 _____” (di seguito denominata “struttura”) sita in _____
 via _____ Iscritta all’Albo Regionale dei soggetti abilitati al n. _____

PREMESSO CHE:

La Regione Calabria con la D.G.R. n. 503 del 25.10.2019 recante “Riorganizzazione dell’assetto
 istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8
 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i.” ha approvato il
 Regolamento Regionale n. 22/2019 riportante:

- “Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e
 semiresidenziale socio assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità” con
 relativo allegato “A” indicante i “requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle
 strutture socio assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni”;

- Ambito Sociale di Crotona -

Piazza Resistenza, 88900 Crotona - Tel. 0962.921216 - FAX 0962.921123

Email: ambitosocialecrotona@comune.crotona.it PEC: protocollocomune@pec.comune.crotona.it

pag.1/16



- *“Disposizioni transitorie sistema Strutture Residenziali e Semiresidenziali”*, a seguito delle quali occorre disciplinare i rapporti tra i Comuni capofila degli Ambiti territoriali e le strutture a carattere residenziale e semiresidenziale già autorizzate al funzionamento e accreditate alla Regione Calabria, durante la fase transitoria, avente durata sino al 31 dicembre 2022;
- *“Tipologie strutture- rette - modalità di calcolo”* di cui all’Allegato 1;

L’art. 7 del Regolamento assegna ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la partecipazione alla programmazione regionale;

La Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. all’art. 2 comma 2, specifica che per funzioni e compiti amministrativi concernente la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all’erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno sviluppo della persona e delle comunità;

Con circolare prot. SIAR n. 443808 del 30/12/2019 la Regione Calabria ha comunicato ai Comuni capo Ambito l’avvio del percorso istituzionale di riforma del welfare attraverso una fase transitoria, che avrà durata fino al 31 dicembre 2022, finalizzata al trasferimento delle competenze attraverso le seguenti attività:

- La trasmissione da parte del Settore regionale dell’elenco delle strutture, residenziali e semiresidenziali, già convenzionate fino al 31/12/2019 e di quelle autorizzate al funzionamento ricadenti nell’ambito territoriale;
- La verifica dei Comuni Capo Ambito della effettiva funzionalità delle strutture presenti nel proprio Ambito territoriale e la rispettiva comunicazione nel merito al settore regionale competente;
- La determinazione dell’effettivo fabbisogno delle prestazioni socio assistenziali, residenziali e semiresidenziali, con approvazione dell’offerta dei servizi e del riequilibrio di quella già esistente attraverso Piani di Zona formulati in rapporto alle reali esigenze dell’utenza;
- L’opzione dell’accreditamento provvisorio, valida per tutte le strutture socio assistenziali, residenziali e semiresidenziali, che alla data del 30 novembre 2019 erano titolari di autorizzazione al funzionamento, previa presentazione di specifica domanda, corredata di autocertificazione, che attesti il mantenimento dei requisiti organizzativi e strutturali minimi, ed una effettiva attività di almeno 12 mesi. Ciò sul presupposto che tali tipologie di strutture operano da tempo nell’ambito del territorio regionale, assicurando prestazioni e servizi all’utenza, previa controllo della Regione attraverso l’attività di rendicontazione;
- La stipula da parte del Comune Capofila, sulla base della disponibilità finanziaria, di apposti accordi/contratti stipulati con gli enti accreditati provvisoriamente per il periodo transitorio, per i posti utenti da ammettere a retta, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle rette.
- che tutte le strutture socio assistenziali autorizzate al funzionamento hanno l’obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni dettate dal Regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2022 per quanto attiene ai requisiti professionali, funzionali e ai requisiti strutturali;



PREMESSO, altresì:

che il regime transitorio di accreditamento è valido solo temporaneamente, ovvero fino a quando le strutture non abbiano ottenuto l'accREDITAMENTO istituzionale, che dovrà essere conseguito entro il 31 dicembre 2022;

che, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento il Comune capofila dell'Ambito territoriale ha avviato le attività di verifica e controllo previste ed in particolare:

1. Verificato in loco l'effettiva funzionalità delle strutture inserite nell'elenco comunicato dalla Regione Calabria, già convenzionate e/o che sono state autorizzate al funzionamento, presenti nel proprio ambito territoriale;
2. Avviato un procedimento di controllo tecnico-amministrativo delle strutture attraverso la richiesta della documentazione necessaria per verificare la persistenza dei requisiti organizzativi e strutturali, dichiarati e già accertati all'atto del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento da parte della Regione Calabria.

che l'art. 18 del Regolamento Regionale allegato alla D.G.R. 503/2019, recante "Regolamento sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio-assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità", prevede "L'accREDITAMENTO istituzionale è condizione indispensabile per la stipula di accordi/contratti con la pubblica amministrazione per l'erogazione di prestazioni il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto. L'accREDITAMENTO non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico";

che l'art. 30 del predetto Regolamento, disciplina il regime transitorio con durata fino al 31.12.2022, ed in particolare:

- i commi 2 e 3, secondo i quali, fino all'approvazione da parte della Regione dei Piani di Zona elaborati dagli Ambiti sulla base dell'effettivo fabbisogno, gli Ambiti medesimi non possono procedere a nuove autorizzazioni al funzionamento né ad accreditamenti istituzionali;
- il comma 4, che stabilisce che "tutte le strutture che alla data del 30 novembre 2019 sono titolari di autorizzazione al funzionamento, sono considerate accreditate provvisoriamente, su presentazione di domanda corredata di autocertificazione al Comune capo Ambito, che attesti il mantenimento dei requisiti organizzativi e strutturali minimi, ed una effettiva attività di almeno 12 mesi";
- il comma 5, sulla base del quale le rette determinate dalla Regione Calabria nell'Allegato 1 alla DGR 503/2019 trovano applicazione successivamente alla verifica, da operarsi da parte del Comune Capo Ambito, circa l'adeguamento ai requisiti indicati nel medesimo Regolamento e, pertanto, sino a quel momento, la copertura dei servizi erogati dalle strutture già autorizzate, accreditate ed ammesse a retta sarà quantificata sulla base delle rette pre-vigenti;
- che con circolare prot. SIAR n. 443808 del 30/12/2019 la Regione Calabria ha stabilito al punto h che, nella fase transitoria, tutte le strutture socioassistenziali residenziali e semiresidenziali, in possesso di autorizzazione al funzionamento alla data del 30 novembre 2019, sono considerate accreditate provvisoriamente su presentazione al Comune capo Ambito, su cui ricade la Struttura, di specifica domanda corredata da autocertificazione che, oltre a



mantenere i requisiti organizzativi e strutturali minimi della previgente normativa, abbia una effettiva attività svolta di almeno 12 mesi;

CONSIDERATO CHE

in attuazione del Regolamento n°22/2019 “*Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità*” allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n°503/2019, pubblicato sul B.U.R.C. n°133 del 29 novembre 2019, si è ritenuto **opportuno procedere all’istituzione di un elenco di strutture** socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali autorizzate al funzionamento ed accreditate provvisoriamente ai sensi dell’art. 30 del regolamento di cui alla D.G.R. n° 503/2019, per l’accoglienza di soggetti fragili - anziani, minori, disabili, adulti – finalizzato all’individuazione di soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati provvisoriamente ed iscritti all’Albo di cui all’articolo 24 del Regolamento n°22/2019.

con determinazione del Settore 2 Servizio Politiche Sociali n. [redacted] del [redacted] esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco aperto di strutture socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali autorizzate al funzionamento ed accreditate provvisoriamente ai sensi dell’art. 30 del regolamento di cui alla D.G.R. n° 503/2019, per l’accoglienza di soggetti fragili: anziani, minori, disabili, adulti” finalizzato all’individuazione di soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati provvisoriamente ed iscritti all’Albo di cui all’articolo 24 del Regolamento n°22/2019

a seguito di pubblicazione dell’Avviso aperto in data [redacted] è stato costituito l’Elenco aperto di strutture socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali autorizzate al funzionamento ed accreditate provvisoriamente ai sensi dell’art. 30 del regolamento di cui alla D.G.R. n° 503/2019, per l’accoglienza di soggetti fragili: anziani, minori, disabili, adulti pubblicato in modo permanente sul sito web del Comune di Crotona;

ACCERTATO che

la struttura socio – assistenziale denominata [redacted], gestita da [redacted] C.F./P.I. [redacted] con sede a [redacted] in [redacted]:

- è stata autorizzata al funzionamento dalla Regione Calabria quale [redacted] con DDS n° [redacted] del [redacted];
- ha la capacità ricettiva prevista nell’atto di autorizzazione, pari a n° [redacted] posti;
- ha formulato, con nota prot. N° [redacted] del [redacted] istanza di accreditamento provvisorio ai sensi dell’art. 30 della D.G.R. 503/2019 dichiarando:
 - il mantenimento dei requisiti organizzativi e strutturali per i quali è stata autorizzata dalla Regione Calabria;
 - di avere svolto l’effettiva attività nella struttura e per la tipologia dichiarata per almeno 12 mesi;
 - che alla data odierna ha/non ha adeguato i propri requisiti organizzativi e funzionali, e la relativa pianta organica, alle previsioni del Regolamento regionale n. 22 del 2019 e pertanto si avvale dell’accredimento provvisorio sino all’accredimento istituzionale;



- che l'Ente Gestore _____ della struttura socio-assistenziale _____ è stato inserito nell'Elenco quale operatore qualificato che ha dichiarato il possesso dei requisiti stabiliti dall'Avviso stesso;

che la DGR n. 503 del 25.10.2019, ha stabilito che *“in sede di prima applicazione del Regolamento, il nuovo regime tariffario possa trovare applicazione successivamente al previamente dimostrato adeguamento ai requisiti organizzativi e funzionali anche mediante la opportuna modifica della propria pianta organica in conformità al dettato regolamentare”*;

che le prestazioni inerenti i servizi socio assistenziali sono disciplinate dalla presente convenzione come da successivo art. 12 “Durata”;

che la documentazione acquisita è conservata agli atti d’ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO

Nella concorde intesa che quanto sopra premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra dichiarate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'Ambito Territoriale di Crotona e l'Ente gestore della struttura socio-assistenziale denominata _____ inserita nell'Elenco di cui alla Determina Dirigenziale n. _____ del _____ relativamente all'accoglienza residenziale/semiresidenziale, a favore dell'utenza _____ presso la struttura autorizzata all'esercizio della rispettiva attività, giusta Autorizzazione al funzionamento n. _____ del _____ ed accreditamento n. _____ del _____

Art. 2

Finalità

Il contributo si propone di consentire al Comune capofila dell'Ambito territoriale di garantire un livello assistenziale alle persone attraverso un adeguato percorso di accoglienza e assistenza qualora sia attestata la necessità di una assistenza temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno, che non possono essere garantiti se non mediante l'inserimento presso una struttura socio assistenziale idonea.

Il Comune capofila interviene con un contributo per il pagamento della retta di servizi residenziali e semiresidenziali, presso strutture a carattere socio assistenziale, mediante concessione alla persona richiedente di un contributo e provvedendo alla liquidazione dello stesso direttamente all'Ente Gestore della struttura ospitante.



L'Ente gestore garantisce servizi socio assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia delle persone ricoverate ed al sostegno della famiglia sulla base di un piano personalizzato.

Art. 3

Tipologia di servizio

La struttura socio assistenziale “ [REDACTED] ” è autorizzata per n. [REDACTED] utenti, come da Decreto del Dirigente di settore n. [REDACTED] del [REDACTED] della Regione Calabria, giusta D.G.R. n.503/2019, ed é accreditata provvisoriamente come da determinazione dirigenziale n. [REDACTED] del [REDACTED].

La struttura garantisce le prestazioni secondo termini e modalità stabiliti dalla normativa in materia, così come indicato nelle premesse della presente convenzione, utilizzando le prestazioni professionali del personale indicato. Qualsiasi modifica inerente l'elenco nominativo del personale dovrà essere comunicata formalmente al competente ufficio del Comune capofila dell'Ambito territoriale.

Art. 4

Ammissione e accesso della persona

Si richiama al riguardo il punto 2.3 dell'allegato “A” al Regolamento n. 22/2019 al cui contenuto si rimanda in maniera integrale.

L'inserimento in struttura può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso persona da parte del Servizio sociale professionale dell'Ufficio di piano del Comune Capo Ambito. Ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 23/2003 e s.m.i. il collocamento della persona nella struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte della presa in carico corredata da un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale del Comune di Residenza e/o dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:

1. obiettivi;
2. progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
3. verifica dei risultati.

L'ammissione è subordinata alla sottoscrizione di un contratto tra i soggetti interessati i quali assumono, ciascuno per la propria parte, la responsabilità di rispettare gli impegni assunti a proprio carico, con particolare riferimento alla componente economica.

La presa in carico da parte dell'Ente gestore, con particolare riferimento all'andamento della vita individuale e di gruppo, si realizza con la collaborazione ed il coordinamento del Servizio Sociale Professionale.

Il Comune Capo Ambito, oltre alla relazione sociale con valutazione del bisogno, dovrà acquisire eventuale Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento in struttura socio-assistenziale.



Art. 5

Dimissioni Ospiti

Fermo restando i tempi stabiliti dal Progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, le dimissioni dell'ospite, qualora non siano decise per diretta volontà dell'ospite o di chi ne esercita la tutela legale, devono essere concordate con lo stesso Servizio Sociale Professionale.

Nei casi in cui l'utente si assenti senza fornire motivazione, dovrà darsi immediata comunicazione al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, che valuterà la sospensione dell'integrazione della retta.

Art. 6

Adempimenti della struttura socio assistenziale

La struttura " [REDACTED] " deve organizzare le proprie attività, sulla base delle specifiche esigenze e bisogni degli utenti ospiti nella struttura e rapportate alle finalità proprie così come esposte all'art. 2 della presente convenzione.

Tutte le attività devono essere prestate nel rispetto della persona ospitata e del suo diritto alla privacy.

Le attività assistenziali devono essere finalizzate all'integrazione degli ospiti nonché dirette a favorire le originali potenzialità e attitudini.

La struttura " [REDACTED] " s'impegna a tenere la documentazione aggiornata relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria. La da documentazione comprende:

- a) il registro delle presenze degli ospiti, comprensivo degli utenti accreditati e di quelli non ammessi a retta, nei limiti della capacità ricettiva autorizzata. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare gli eventuali periodi di assenza degli ospiti dalla Struttura e la motivazione;
- b) le cartelle personali degli ospiti contenente la documentazione giudiziaria, tecnica e amministrativa;
- c) il diario con le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite e le relative notizie cliniche;
- d) il registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e dei turni di lavoro;
- e) menù settimanale elaborato tenendo conto delle tabelle dell'OMS;
- f) polizza assicurativa RC utenza, personale e visitatori;
- g) polizza incendio struttura.
- h) Un piano individualizzato di assistenza (PAI) per ciascun utente secondo quanto previsto dal progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito
- i) Attività socio-assistenziali, organizzate nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti, individuabili a titolo esemplificativo, in attività di supporto alla vita quotidiana, attività di socializzazione.
- j) Ogni altro documento previsto dalla normativa vigente in materia.

La " [REDACTED] " s'impegna altresì a:



- adottare il regolamento interno e la Carta dei Servizi ed a consegnarla ad ogni persona o suo congiunto responsabile del ricovero, avendo cura di acquisire firma per ricevuta dell'avvenuta consegna;
- rispettare le procedure di ammissione previste dal R.R. n° 22/2019;
- adeguare gli standard strutturali, funzionali ed organizzativi dell'iniziativa residenziale, qualora, nel corso del periodo di vigenza del presente accordo contrattuale dovessero intervenire modifiche legislative e regolamentari nella materia contrattualizzata;
- applicare, nei confronti del personale dipendente, un contratto collettivo nazionale di lavoro attinente il settore, ovvero, se nei servizi esternalizzati, verificarne il rispetto di tale applicazione.

La struttura deve individuare un responsabile/coordinatore, avere un programma generale delle attività, e un regolamento di gestione nel quale deve essere espressamente previsto ogni servizio erogato:

- Le modalità di ammissione e di accesso ai sensi del precedente art. 4;
- Le regole di vita comunitaria;
- Le prestazioni ed i servizi forniti al singolo ospite;
- I programmi di attività ed i protocolli assistenziali;
- L'organizzazione del personale (orari di lavoro, turni, responsabilità);
- L'indicazione nominativa del coordinatore o del responsabile;
- L'indicazione nominativa del responsabile per la sicurezza sul lavoro.

La Struttura deve inoltre:

- assicurare il funzionamento e l'erogazione di tutti i servizi autorizzati per tutti i giorni della settimana compresi quelli festivi;
- favorire il libero accesso nella struttura dei familiari e dei parenti in orari adeguati e compatibili con le attività da esso svolte e secondo le disposizioni contenute nel Regolamento della Struttura;
- favorire ogni attività ritenuta utile per un corretto inserimento psico-fisico;
- programmare gli orari di entrata e uscita in accordo con il Responsabile della Struttura e comunicare al Comune Capofila qualora gli stessi debbano subire modifiche nel corso dell'anno.

Art. 7

Requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi

Sarà cura del Rappresentante Legale garantire i seguenti requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi. La Struttura deve garantire l'organizzazione professionale e strutturale per come previsto da regolamento approvato con DGR n. 503/2019 o impegnarsi a regolarizzarsi per come previsto dalla normativa Regionale in termini strutturali entro il 31.12.2022 pena la decadenza dell'accreditamento.



Art. 8

Remunerazione, contributo retta e partecipazione utente

L'inserimento nell'elenco delle strutture socio-assistenziali non comporta alcun obbligo in capo al Comune, il quale non garantisce un numero minimo di presenze/utenti né alcun tipo di indennizzo o altro riconoscimento di natura economica qualora non si usufruisca del servizio offerto dalla struttura.

Le rette verranno erogate, nella misura prevista dalla normativa regionale di riferimento, solo a seguito dell'effettivo inserimento, su disposizione dell'Ambito Sociale, di utenti presso la struttura nonché a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 27 del Regolamento n°22/2019, da parte della Regione al Comune capo Ambito.

Le finalità del contributo per il pagamento della retta, omnicomprensivo di I.V.A., è finalizzato a garantire alle persone inserite un adeguato percorso di accoglienza e assistenza qualora sia attestata la necessità di una assistenza temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno, che non possono essere garantiti se non mediante l'inserimento presso una struttura idonea.

Il contributo destinato alla struttura ospitante, nell'ambito delle risorse messe temporalmente a disposizione dalla Regione, verrà erogato solo a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Regione Calabria.

Per ogni struttura è stabilito un tetto massimo calcolato come segue:

- a) Massima utenza convenzionabile: N° [REDACTED]
- b) Quota retta sociale omnicomprensiva (da decurtare, successivamente, della quota a carico dell'utente): € [REDACTED]

La copertura del costo della retta è legata all'effettiva presenza dell'ospite nella Struttura.

Per la determinazione della quota sociale a carico dell'utente valgono i principi e le direttive di seguito descritte, precisando, sin d'ora, che gli aspetti economico-contabili delle prestazioni rese si intendono determinati sulla base delle rette previgenti e non anche delle nuove tariffe e comunque fino alla concorrenza delle somme corrisposte dalla Regione Calabria e all'Ambito trasferite.

Chiunque usufruisca della prestazione sociale nelle strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali è tenuto a compartecipare al costo della retta secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e di relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare, ovvero dall'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normativa vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014).

Nel caso in essere per l'accesso alle strutture residenziali per "[REDACTED]" la Regione Calabria ha determinato in € [REDACTED], compresa iva, la tariffa giornaliera per ogni giorno di effettiva presenza (secondo le tariffe previgenti).

Il suddetto compenso è omnicomprensivo (spese di gestione, spese per il personale, ecc.). Per la quota a carico della persona, inizialmente, il Comune capo Ambito, che riceve la richiesta di inserimento, dovrà verificare, prima dell'inserimento nella Struttura, se la stessa persona ha una situazione economica familiare tale da poter corrispondere la retta o è necessaria l'integrazione da parte comunale.

- Ambito Sociale di Crotone -

Piazza Resistenza, 88900 Crotone - Tel. 0962.921216 - FAX 0962.921123

Email: ambitosocialecrotone@comune.crotone.it PEC: protocollocomune@pec.comune.crotone.it

pag.9/16



Le persone che accedono alle prestazioni sociali in regime residenziale e semiresidenziale partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle norme in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di una quota, secondo la definizione di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti.

Per la determinazione della compartecipazione, da parte di alcune tipologie di utenza, al costo delle rette per il servizio reso nelle strutture socio assistenziali, siano esse residenziali che semiresidenziali, occorre utilizzare il reddito disponibile della persona.

A tale fine è necessario che ogni utente, alla richiesta di soggiorno presso una Struttura sociale, sia essa residenziale che semi residenziale, alleggi l'attestazione ISEE. Il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una struttura sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale, è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico.

Il contributo è concesso dal Comune Capo Ambito per i servizi erogati a favore di persone, minori, adulti e disabili autorizzate all'ingresso in strutture socioassistenziali a carattere residenziale o semiresidenziale, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta.

Il Comune Capo Ambito interviene per il pagamento della retta alla Struttura ospitante mediante concessione all'utente richiedente di un contributo e provvedendo alla relativa liquidazione direttamente al soggetto gestore.

La misura del contributo ammonta alla differenza tra il valore della retta e la quota a carico degli utenti che vi sono tenuti. Il contributo è finalizzato a garantire alle persone, che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di ospitalità e aiuto.

La procedura di determinazione del co-finanziamento della spesa sociale a carico dell'utente sarà determinata secondo quanto previsto dalla tariffe previgenti, per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali dell'Ambito Territoriale.

L'utente ospite della struttura è tenuto a compartecipare al costo della retta anche con tutte le indennità (di accompagnamento, di assistenza e accompagnamento, ecc.), se percepite.

Le dimissioni definitive o temporanee del soggetto persona, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune Capofila, per la defalcazione dal pagamento mensile.

Nel periodo di efficacia della presente Convenzione, il pagamento alla Struttura delle relative spettanze è assicurato da parte dell'Ente Locale, previo trasferimento al medesimo dalla Regione Calabria delle risorse all'uopo destinate e nei limiti di queste ultime. La Struttura non potrà richiedere integrazioni di retta ad alcun titolo all'Ente Locale per i posti non in regime di convenzione e/o per i ricoveri effettuati senza che siano stati adottati dall'Ente locale gli atti dispositivi e/o autorizzativi previsti.

Il pagamento della retta è legato ai trasferimenti dei relativi fondi dalla Regione, la struttura consapevole di ciò non potrà avere a pretendere fondi dall'Ente in assenza di reale trasferimento.

- Ambito Sociale di Crotona -

Piazza Resistenza, 88900 Crotona - Tel. 0962.921216 - FAX 0962.921123

Email: ambitosocialecrotona@comune.crotona.it PEC: protocollocomune@pec.comune.crotona.it

pag.10/16



Non è ammesso un numero superiore di utenti, rispetto a quelli autorizzati.

Il Comune Capo Ambito procederà al pagamento solo se saranno state rispettate le procedure di inserimento e l'approvazione sia stata data esclusivamente dal medesimo Comune. Restano, pertanto, escluse dal pagamento le rette per i posti relativamente ai quali manchi la presa in carico da parte del Comune Capo Ambito o per i quali lo stesso non abbia dato autorizzazione, e ove l'inserimento sia stato effettuato da altri Comuni dell'Ambito, qualora non ne sia stato preventivamente o contestualmente portato a conoscenza.

L'Ente gestore della Struttura trasmette al Comune Capo Ambito, preposto al pagamento del contributo retta, i documenti relativi alla rendicontazione mensile delle prestazioni erogate, al fine di consentire la verifica delle spese sostenute e dei servizi resi.

A verifica effettuata, l'Ufficio provvederà a richiedere la relativa fattura che sarà liquidata entro i termini di legge.

Art. 9

Rendicontazione

La remunerazione prevista dall'art. 8 è strettamente correlata all'attività di rendicontazione posta in capo alla Struttura "_____ " con cadenza mensile.

La struttura provvede mensilmente ad emettere specifiche e distinte fatture elettroniche comprendenti il corrispettivo delle prestazioni erogate a ciascuna persona e relative alla quota sociale in carico all'Ambito.

Unitamente a tali fatture trasmette:

- Prospetto con l'elenco dei fruitori delle prestazioni riguardanti il periodo di rendicontazione, riportante nome cognome e codice fiscale degli ospiti, giornate per singolo accesso;
- Prospetto contabile relativo agli utenti oggetto di convenzione, giornate per singolo accesso;

La struttura provvederà, inoltre, a trasmettere l'organigramma del personale che ha garantito le prestazioni oggetto del contratto con relativo numero di iscrizione INPS e INAIL.

Ad ogni scadenza della sua validità trasmette il documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., la "_____ ", nei rapporti con l'Ambito, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità previste dall'art. 3 della medesima Legge.

Art. 10

Modalità di erogazione del contributo

Agli utenti accolti in una delle strutture socio assistenziali ricadenti nell'Ambito territoriale viene riconosciuto il contributo per l'abbattimento della retta di accoglienza.

L'Ambito si impegna a rimborsare il gestore del servizio entro due mesi dalla presentazione della rendicontazione di cui all'art. 9, detratta la quota a carico della persona.



I pagamenti verranno erogati alla struttura solo a seguito di effettivo trasferimento delle risorse finanziarie da parte della regione e verranno disposti a mezzo di bonifico (bancario o postale), ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tramite la Tesoreria Comunale, sul conto corrente i cui estremi saranno comunicati dalla Struttura ai sensi dell'art.3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dall'art. 7 della legge n. 217 del 17/12/2010.

Art. 11

Vigilanza e Controllo

Le attività della struttura sono oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo sotto i profili della qualità, appropriatezza, dell'accessibilità e del costo della quota socio- assistenziale applicata, e pertanto si richiamano integralmente gli artt. 15 e 16 del Regolamento n. 22/2019.

A tale scopo la "_____ " si impegna, a livello sperimentale, a sottoporsi a verifica interna da parte del Comune Capofila sugli aspetti inerenti la qualità dell'assistenza percepita dalla persona, con particolare riferimento ai requisiti di qualità e secondo indicatori condivisi e preventivamente formalizzati.

Il Servizio Sociale Professionale si riserva di visitare le comunità in qualsiasi momento, anche senza preavviso. È, altresì, facoltà del Comune capofila formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione. La vigilanza e il controllo riguardano ogni aspetto rilevante dell'attività autorizzata e, in particolare, la realizzazione delle attività e il rispetto degli obblighi previsti dalla carta dei servizi nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato il titolo abilitativo.

Art. 12

Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa al 31.12.2022.

La convenzione, pertanto, ha natura provvisoria e intende coprire il servizio sino alla data del **31.12.2022** e l'eventuale proroga dovrà essere espressa.

La convenzione non instaura nessun rapporto tra il Comune Capofila e il personale impiegato dal soggetto gestore. Qualora dalle verifiche attuate anche successivamente alla stipula della presente convenzione, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese per come indicate in premessa, la presente convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica, con conseguente attivazione da parte dell'Ente dei procedimenti di revoca e/o sospensione di cui all'art. 13 del già citato Regolamento Regionale e applicazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 13

Obblighi

Il Legale rappresentante dell'Ente gestore è tenuto a tutti gli obblighi definiti dalla normativa di settore (L. 328/200, L.R. 23/2003, DGR 503/2019) con particolare riferimento al possesso dei requisiti

- Ambito Sociale di Crotona -

Piazza Resistenza, 88900 Crotona - Tel. 0962.921216 - FAX 0962.921123

Email: ambitosocialecrotona@comune.crotone.it PEC: protocollocomune@pec.comune.crotone.it

pag.12/16



strutturali, organizzativi e funzionali (fermo restando la disciplina regionale del regime transitorio), nonché derivanti dalle disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

L'Ente gestore si impegna a prestare nei confronti delle persone accolte la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, effettuando le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, sia in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo. Nel caso di ospedalizzazione, in stretta correlazione con il Servizio Sociale Professionale, verrà rielaborata la presa in carico con la previsione dell'eventuale defalcazione della quota relativa alla retta.

Art. 14

Dichiarazione sui rischi interferenze

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.Lgs 09/04/2008, nr. 81 per il servizio oggetto della presente convenzione, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dall'Ente gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuata presso i locali della propria struttura residenziale.

In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere più generale che l'Ente gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente all'attività, oggetto della presente convenzione.

Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art. 26 del D.lgs 81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

Art. 15

Risoluzione del contratto e Divieto di Cessione

Il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di comunicazione all'Ente Gestore a mezzo PEC, oltre che nel caso di revoca dell'autorizzazione nelle seguenti ipotesi:

- a. in caso di frode, di grave negligenza e di contravvenzione agli obblighi e alle condizioni del presente contratto;
- b. nel caso di impossibilità ad eseguire l'oggetto del presente contratto o, qualora ciò comporti eccessiva onerosità, o in presenza di eventi straordinari che ne compromettono l'esecuzione;
- c. in caso di mancato rinnovo o di eventuale disdetta per carenza di fondi nel Bilancio Regionale;



- d. violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale;
- e. qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- f. in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale;
- g. mancata comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;
- h. nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- i. in caso di esito negativo della verifica in loco eseguita dal Comune capofila dell'Ambito territoriale che abbia ravvisato l'esigenza e/o l'opportunità di accertare l'effettiva funzionalità della struttura.

È fatto espresso divieto all'Ente Gestore di cedere, anche parzialmente, il servizio oggetto del presente contratto. Eventuali cessioni saranno considerate nulle.

Il gestore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica della convenzione, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16

Recesso dalla convenzione da parte del Comune

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), il Comune può recedere dalla convenzione in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al gestore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi effettuati.

Art. 17

Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato sul sito internet del Comune di Crotona, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori



a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Regolamento".

Art. 18

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Crotona.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.P.R 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 il Legale rappresentante della struttura autorizza il Comune capo Ambito di Crotona al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli atti. In particolare, il Legale rappresentante attesta di essere stato informato circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- d) i diritti esercitati in termini di revoca dell'autorizzazione;
- e) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

Responsabile del trattamento dei dati è: _____ recapito

Art. 20

Registrazione

La presente scrittura privata, non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto è soggetta, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, a registrazione fiscale in caso d'uso, i relativi oneri sono a carico del soggetto che ne ha interesse.

Art. 21

Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia al Codice civile e alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto. Crotona, _____

PER L'ENTE GESTORE
Il Legale Rappresentante

PER IL COMUNE CAPOFILO
Il Dirigente del Settore 2

- Ambito Sociale di Crotona -

Piazza Resistenza, 88900 Crotona - Tel. 0962.921216 - FAX 0962.921123

Email: ambitosocialecrotona@comune.crotona.it PEC: protocollocomune@pec.comune.crotona.it

pag.15/16



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cc si accettano ed approvano le condizioni del presente contratto e più espressamente quelle di cui alle clausole n. 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21).

PER L'ENTE GESTORE
Il Legale Rappresentante

PER IL COMUNE CAPOFILA
Il Dirigente del Settore 2
